

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 51/2011

27 Dicembre 2011(*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

AGGIORNATO IL TASSO DI INTERESSI LEGALI DAL 1° GENNAIO 2012.

***MINISTERO DELL'ECONOMIA – DECRETO MINISTERIALE DEL 12 DICEMBRE
2011***

Dal 01/01/2012 gli interessi legali passano **dall'1.5% al 2.5%**.

L'aumento è stato disposto dal decreto del Ministro dell'Economia del **12 dicembre 2011**,
pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale n° 291 del 15 dicembre 2011**.

**La modifica del tasso degli interessi legali ha ripercussioni anche di carattere
fiscale**, riflettendosi – in particolare – sul calcolo **degli importi dovuti all'Erario per i
versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso**, ai sensi dell'art. 13, D. Lgs.
n. 472/97.

Pertanto ***qualora nel 2012 si provveda a regolarizzare violazioni commesse nel
2011, gli interessi devono essere calcolati con riferimento al tasso applicabile in
ciascuna annualità e precisamente nella misura dell'1,5% fino al 31.12.2011 e
2,5% dall'1.1.2012.***

Di seguito, un'utile tabella delle variazioni intervenute nel tempo sulla misura del tasso dell'interesse legale con indicazione del relativo provvedimento normativo.

Art. 1284, C.c.	fino al 15.12.1990	5%
Legge n. 353/90	dal 16.12.1990 al 31.12.1996	10%
Legge n. 662/96	dall'1.1.1997 al 31.12.1998	5%
DM 10.12.1998	dall'1.1.1999 al 31.12.2000	2,5%
DM 11.12.2000	dall'1.1.2001 al 31.12.2001	3,5%
DM 11.12.2001	dall'1.1.2002 al 31.12.2003	3%
DM 1.12.2003	dall'1.1.2004 al 31.12.2007	2,5%
DM 12.12.2007	dall'1.1.2008 al 31.12.2009	3%
DM 4.12.2009	dall'1.1.2010 al 31.12.2010	1%
DM 7.12.2010	dall'1.1.2011 al 31.12.2011	1,5%
DM 12.12.2011	dall'1.1.2012	2,5%

IL PROSPETTO INFORMATIVO DEI DISABILI POTRA' ESSERE INVIATO FINO AL 15 FEBBRAIO 2012.

MINISTERO DEL LAVORO – NOTA N. 39/0005909/06 DEL 14 DICEMBRE 2011

Il Ministero del Lavoro, **con la nota operativa prot. n. 39/0005909/06 del 14 dicembre 2011** di accompagnamento del Decreto Direttoriale 14 dicembre 2011, **ha fatto il punto della situazione sulle modalità di invio telematico del prospetto informativo dei disabili, alla luce delle modifiche introdotte dalla Manovra di Ferragosto - D.L. 13 agosto 2011, n° 138**, convertito con modificazioni, dalla legge **14 settembre 2011, n.148**.

Come noto, **il prospetto informativo è una dichiarazione che le aziende - con almeno 15 dipendenti - hanno l'obbligo di presentare in via telematica al servizio provinciale competente entro il 31 gennaio di ogni anno – qualora si siano verificati cambiamenti nella situazione occupazionale rilevata al 31**

dicembre dell'anno precedente tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Nel predetto prospetto, **le aziende interessate devono indicare la loro situazione occupazionale** rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, **in uno ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili**, così come previsto dalla legge 12 marzo 1999, n.68, **al fine di realizzare inserimenti lavorativi adeguati alle necessità e caratteristiche delle aziende e delle persone destinatarie** (da cui la denominazione di "***collocamento mirato***").

Con la **legge 14 Settembre 2011, n. 148** è stata modificata **integralmente la disciplina sulle compensazioni territoriali** che, per effetto della predetta novella, sono ora rimesse **direttamente ai datori di lavoro privati**.

Questi, infatti, ferme restando le aliquote d'obbligo, **possono assumere un numero di aventi diritto presso una unità produttiva eccedente la percentuale del numero dei lavoratori assegnabile in quella realtà, portando, in via automatica, le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive.**

Parimenti, **la compensazione può avvenire anche all'interno delle diverse imprese del gruppo** e la loro effettuazione necessita che tali aziende debbano presentare il prospetto informativo, *pur in assenza di cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.*

Il Ministero del lavoro, ***con la nota in commento***, ha reso noto che, anche al fine di recepire le modifiche *de quibus*, **sono state apportate al sistema telematico di trasmissione del prospetto informativo altresì una serie di semplificazioni** che consentono al datore di lavoro di **ottenere la propria situazione occupazionale** rispetto agli obblighi, **in modo automatico dal software di sistema**, a conclusione della digitazione dei propri dati occupazionali.

Il Ministero informa, all'uopo, che i servizi informatici saranno disponibili a partire dal 15 gennaio 2012, con la conseguenza che **la scadenza per la presentazione del prospetto informativo è prorogata al 15 febbraio.**

IL GIUDICE DI MERITO, NELLA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO, DEVE PROCEDERE ALLA "CONTESTUALIZZAZIONE" DELL'ADDEBITO CONTESTATO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 22129 DEL 25 OTTOBRE 2011

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 22129 del 25 ottobre 2011**, torna a pronunciarsi in materia di giusta causa di licenziamento (ri)affermando che **le previsioni contenute nelle norme di legge e di contratto, per essere correttamente applicate, devono essere adeguate alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo.**

Nel caso *de quo* un lavoratore, addetto alla cassa di un esercizio commerciale, ricorreva ai Giudici di Legittimità avverso il licenziato per giusta causa intimatogli per aver lo stesso accreditato sulla propria *fidelity card* punti conseguenti a spese compiute da terzi, al fine di ottenere premi di proprietà della società datrice di lavoro e destinata al pubblico di clienti più assidui.

Orbene **gli Ermellini, riformando le statuizioni dei Giudici di Merito, hanno ritenuto non proporzionata la sanzione espulsiva rispetto all'infrazione**, atteso che **la decisione dei Giudici di primo e secondo grado avevano omesso ogni considerazione riguardo alla graduazione della pena**, come invece previsto dalle norme di legge e dal contratto di lavoro, **essendosi limitata ad affermare la sussistenza della fattispecie disciplinare.**

Infatti, secondo i Giudici nomofilattici, **"giusta causa di licenziamento e proporzionalità della sanzione disciplinare sono nozioni che la legge**, allo scopo di adeguare le norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, **configura con disposizioni**, ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali, **di limitato contenuto e delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama.** Tali specificazioni del parametro normativo **hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è, quindi, deducibile in sede di legittimità come violazione di legge**; mentre, l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, **degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento**, ovvero a far sussistere la proporzionalità tra infrazione e sanzione, **si**

pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in Cassazione se privo di errori logici o giuridici”.

Pertanto, se il giudice di merito con il proprio deliberato non tiene conto della proporzionalità, **limitandosi solo a verificare la sussistenza o meno del comportamento negligente, viene a manifestarsi una violazione di legge censurabile, non solo nei gradi “inferiori”, ma anche in sede di legittimità.**

Nella sentenza *de qua*, i Giudici del Palazzaccio – seppur in via incidentale – hanno confermato che **il codice disciplinare aziendale non debba necessariamente contenere un’analitica e specifica predeterminazione delle infrazioni e, in relazione alla loro gravità, delle corrispondenti sanzioni, ma sia invece sufficiente, per la sua validità, che esso sia redatto in una forma che renda chiare le ipotesi di infrazioni,** sia pur dandone una nozione schematica e non dettagliata delle varie prevedibili o possibili azioni del singolo **e che indichi, in corrispondenza, le previsioni sanzionatorie, anche se in maniera ampia e suscettibile di adattamento secondo le effettive e concrete inadempienze.**

CIGS, ILLEGITTIMA LA COMUNICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO ALLE OO.SS. NELLA QUALE NON SIANO INDICATI I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI DA SOSPENDERE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 22036 DEL 24 OTTOBRE 2011

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 22036 del 24 ottobre 2011**, ha statuito che, in materia di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni, **l’onere del datore di lavoro di comunicare alle OO.SS. i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere – previsto dall’art. 1 comma 7 della legge 223/91 – vada osservato anche dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 218/2000,** atteso che tale ultima disposizione, pur contenendo *norme semplificative del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria*, ma non ha abrogato le disposizioni della legge 223/1991.

La vicenda.

Con ricorso al Giudice del Lavoro di Torino, **un lavoratore conveniva in giudizio il datore di lavoro (Fiat Auto Spa) assumendo l’illegittimità della propria collocazione in cassa integrazione, in difetto di preventiva indicazione dei**

criteri di scelta di cui al comma 7 dell'art. 1 della legge 223/91, **fin dalla comunicazione di abbrivio della procedura.**

Il ricorso veniva accolto sia dal Giudice di prime cure, sia dalla Corte distrettuale – successivamente adita dal datore soccombente.

Infine, la **Suprema Corte**, interessata dalla Fiat, nel ribadire l'impostazione già ripresa da numerose altre sentenze (ex multis, Cassazione sentenze n° **28464 del 28.11.2008** , n.ri **2155, 2156 e 2157 del 31.01.2011**), **ha statuito che la legge 223/1991, art.1 comma 7, prescrive l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare alle OO.SS.** sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, **gli specifici criteri**, eventualmente diversi dalla rotazione, **di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi**, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 164 del 1975, art. 5.

Tale disposizione tutela, nella gestione della cassa integrazione, **i diritti dei singoli lavoratori** e le prerogative delle OO.SS., **anche dopo l'entrata in vigore della disciplina del D.P.R. 10 giugno 2000 n° 218**, atteso che tale disciplina non modifica le suddette disposizioni ma è volta, unicamente, a diversamente regolamentare il procedimento amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione di integrazione salariale.

Rebus sic stantibus, **i Giudici di Piazza Cavour**, nel rigettare il ricorso proposto da Fiat auto Spa, **hanno ritenuto** altresì, **che la semplicistica indicazione** (peraltro evidenziata – nel caso *de quo* - in sede di accordo con le OO.SS. e quindi a procedura già iniziata), **di un sistema generale di rotazione, che non specifichi il procedimento di individuazione dei soggetti interessati, non consente ai lavoratori di verificare preventivamente se l'utilizzo della cassa integrazione sia coerente al programma di superamento della crisi adottato, ergo non realizza la tutela della loro posizione individuale.**

IL DIRITTO A PERCEPIRE DIFFERENZE RETRIBUTIVE E QUELLO EVENTUALE DI CONSEGUIRE IL LIVELLO/CATEGORIA SUPERIORI SONO AUTONOMI.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 22438 DEL 27 OTTOBRE 2011

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 22438 del 27 ottobre 2011**, ha affermato **il diritto a percepire le differenze retributive per il lavoratore che abbia svolto mansioni superiori, anche nel caso in cui non gli sia attribuibile la relativa**

qualifica superiore essendo la stessa maturabile esclusivamente attraverso una carriera professionale del tutto differente.

I Giudici di Piazza Cavour, nel caso *de quo*, si sono pronunciati in merito al ricorso presentato da un dipendente ministeriale che, avendo svolto per cinque anni le mansioni di **dirigente** di una casa circondariale, chiedeva l'attribuzione di tale *status* e del relativo trattamento economico in sostituzione della propria qualifica di **direttore** cat. C/3.

Orbene, i Giudici dell'Organo di nomofilachia, nel ribaltare il deliberato della Corte di Appello, hanno affermato - ex art. 52 D. Lgs. 165/2001 - che **anche nel caso in cui non sia attribuibile al prestatore la categoria di dirigente, essendo tale status raggiungibile esclusivamente mediante un diverso percorso professionale, debba ugualmente essere corrisposto il trattamento economico relativo alla mansione superiore svolta per un corposo lasso temporale.**

Infatti, secondo un ormai prevalente orientamento giurisprudenziale (*cfr.* sentenza n° **8529/2006**), l'esercizio di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza, pur non avendo effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione, comporta **il diritto del lavoratore a percepire le differenze di trattamento economico rispetto alla qualifica superiore medesima.**

Alla luce di tale principio giurisprudenziale, gli Ermellini hanno negato al lavoratore il riconoscimento della categoria superiore di dirigente, ma gli hanno riconosciuto il diritto al corrispondente trattamento economico.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE DEVE PAGARE IL COMMERCIALISTA DEL CONTRIBUENTE SE L'ATTO IMPOSITIVO, DALLA STESSA EMESSE, E' ANNULLATO IN VIA DI AUTOTUTELA INDIRETTA.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE CIVILE - SENTENZA N. 21963 DEL 24 OTTOBRE 2011

La Corte di Cassazione – I Sezione Civile -, ***sentenza n° 21963 del 24 ottobre 2011, ha statuito l'importante principio per effetto del quale sono a carico dell'Agenzia delle Entrate le spese del commercialista sostenute dal contribuente per far annullare - in via di autotutela indiretta - un atto impositivo illegittimo.***

Ecco i fatti.

Un contribuente otteneva dall'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate l'annullamento, in via di autotutela indiretta, di un accertamento illegittimo dallo stesso ricevuto.

Il medesimo contribuente, inoltre, ***si rivolgeva al Giudice di Pace per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali, rappresentati dal compenso pagato al commercialista per ottenere l'annullamento dell'atto illegittimo.***

Il Giudice di Pace riconosceva allo stesso il risarcimento con riferimento alla *deminutio* patrimoniale subita, ritenendo – nella fattispecie – sussistente la **responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.**

Contro questa decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione con due motivi di gravame eccependo, in uno al difetto di legittimazione passiva dell'ufficio locale in luogo della direzione generale, la violazione/falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., non sussistendo un obbligo per l'amministrazione di procedere in via di autotutela all'annullamento dell'atto illegittimo, ma una mera facoltà, con la conseguente impossibilità di configurare una responsabilità dell'ufficio.

Entrambi i motivi venivano respinti dalla suprema Corte.

In particolare, in merito al secondo motivo esposto nel ricorso, ad avviso degli Ermellini ***"la doglianza espressa dall'ufficio non aveva colto la **ratio decidendi** nel provvedimento impugnato, che non avendo collegato la responsabilità dell'Agenzia al ritardo nella rimozione dell'atto impositivo, bensì alla emissione di tale atto illegittimo, da cui ne è conseguito l'accertato danno".***

In sostanza, **i Giudici di Piazza Cavour hanno rigettato il ricorso dell'Agenzia confermando il risarcimento stabilito dal Giudice di Pace, in favore del ricorrente, costretto a difendersi con l'assistenza di un professionista, *evidenziando che non era in discussione il diritto del contribuente di ottenere l'autotutela ovvero il ritardo nella sua emanazione, ma il danno patito dal contribuente stesso per effetto dell'atto illegittimo.***

In conclusione secondo i Giudici nomofilattici **presupposto del risarcimento del danno non è, tanto, il ritardo nell'annullamento dell'atto impositivo, quanto l'illegittimità dello stesso che ha cagionato un danno al contribuente, di guisa che la responsabilità della Agenzia deve, quindi, essere ravvisata nella notifica di un atto impositivo ingiustificato.**

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.